

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2023**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO**

Maria Teresa Polito

TORINO, 28 FEBBRAIO 2023

Sig. Presidente della Sezione giurisdizionale, sig. Procuratore, cari colleghi dei rispettivi uffici, innanzitutto desidero associarmi al saluto ed ai ringraziamenti già formulati nei confronti di tutte le Autorità civili e militari presenti che, accogliendo l'invito a partecipare all'odierna cerimonia, hanno voluto attestare, con la loro presenza, l'attenzione per le funzioni svolte dal nostro Istituto.

Vorrei poi indirizzare al Presidente della Sezione Giurisdizionale da poco insediatosi i più sinceri auguri di buon lavoro. Permettetemi poi di rivolgere un caloroso benvenuto ai tre giovani referendari, vincitori di concorso, appena arrivati, due dei quali assegnati alla Sezione di controllo ed uno alla Procura regionale.

Questa cerimonia costituisce un'occasione di confronto e di riflessione sulle problematiche che riguardano la Corte dei conti, nell'unitarietà delle sue funzioni di controllo e di giurisdizione a presidio della legalità finanziaria.

Sono onorata di rappresentare la Sezione di controllo e di dare conto delle attività svolte nell'anno appena trascorso.

Questa Sezione della Corte, più delle altre presenti sul territorio, ha un legame ideale con la prima Corte dei conti del Regno d'Italia, voluta da Cavour ed insediatasi a Torino il 1° ottobre del 1862. Proprio qui a Torino ad ottobre scorso, alla presenza del Presidente della Repubblica, abbiamo celebrato i 160 anni dall'insediamento del nostro Istituto.

Nell'anno appena trascorso vari eventi hanno messo a dura prova le economie mondiali e quella del nostro Paese in particolare: cambiamenti climatici, crisi energetica, pressioni demografiche, conflitti geopolitici. In un tale difficile contesto è fondamentale che le politiche pubbliche, nel loro insieme (di bilancio, monetarie, strutturali), possano dare il giusto apporto alla creazione delle migliori condizioni perché crescano gli investimenti e si determinino durature capacità di sviluppo inclusivo e maggiore stabilità monetaria e finanziaria in tutti i Paesi dell'Unione.

Alcuni di questi fatti epocali richiederanno nel tempo ingenti investimenti e da questo punto di vista anche le politiche di bilancio a debito dovranno venire in soccorso come è accaduto durante la pandemia. Ma è proprio questa necessità che accresce le responsabilità di tutti i paesi dell'Unione e il ruolo vigile delle istituzioni di controllo, che dovranno contribuire a

verificare, che gli indebitamenti si mantengano su livelli prudenti, stimolando anche un cambiamento della loro composizione (più debito buono, molto meno debito cattivo).

In un tale scenario, le prove che attendono il nostro Paese sono tutt'altro che semplici. Il delicato contesto economico richiede, oggi sempre di più, significativi miglioramenti nella coerenza e nell'equità del sistema fiscale e nell'equilibrio dei conti pubblici, al fine di garantire la sostenibilità del processo redistributivo, finalità correlata alla capacità delle politiche economiche di correggere le criticità in atto.

Ma vi è l'auspicio che lo sviluppo del Paese, a cui tutti miriamo, possa essere conseguito mediante la concreta ed effettiva attuazione del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, con la possibilità di superare le differenze legate a fattori sociali, economici, organizzativi e sanitari, tra i diversi territori, consegnando alle nuove generazioni prospettive migliori per il loro futuro e favorendo la creazione di un clima di maggiore fiducia. Solo così sarà possibile coniugare le esigenze di sviluppo con la valorizzazione delle aspirazioni e delle competenze dei cittadini.

Al riguardo, sarà fondamentale la messa in atto tempestiva, da parte di tutte le autorità destinatarie di risorse, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal quale potrà provenire un rilevante impulso per l'economia, all'insegna di una ripresa equa e sostenibile. La Corte con le sue funzioni di controllo, distribuite in modo capillare sul territorio, costituisce un osservatorio privilegiato dei fenomeni contabili e potrà presidiare la gestione degli Enti perché essi indirizzino la loro azione al principio della sana gestione finanziaria, indicato negli artt. 310 e 317 del TFUE, assicurando interventi, in via preventiva ed in corso di esercizio, che potranno ridurre e prevenire i rischi di dispersione e di cattiva gestione.

Il principio della sana gestione finanziaria è un cardine del diritto dell'Unione ed è continuamente richiamato dal Reg. (EU) 2021/241, Regolamento che ha definito il dispositivo su cui è costruito il Recovery Fund. Principio che è altresì in stretta correlazione con il Regolamento (UE EURATOM), 2020/2092 del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2020, relativo al regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione. Esso stabilisce una diretta correlazione fra il rispetto dello stato di diritto e l'esecuzione efficiente del bilancio, in conformità del principio della sana gestione finanziaria, principio che può essere assicurato solo se le amministrazioni pubbliche agiscono in conformità alle leggi perseguendo le relative violazioni. Inoltre, i casi di frode,

di evasione, di corruzione, di conflitto d'interesse o di altre violazioni del diritto devono essere perseguiti dai servizi responsabili delle indagini e le autorità di contrasto devono essere soggetti ai controlli di un organo giurisdizionale indipendente.

È sempre più importante incoraggiare la cultura della legalità a tutti i livelli e nell'ambito delle diverse Istituzioni, sia attraverso il rafforzamento del sistema dei controlli esterni e interni, sia mediante strumenti che consentano di intercettare in modo tempestivo i fenomeni di distrazione, sprechi, *mala gestio* delle risorse pubbliche.

In tale ambito in considerazione delle fondamentali e ingenti risorse assegnate all'Italia con il NEXT generation EU e dei rischi di aggressione da parte della criminalità organizzata, è essenziale il presidio di legalità che la Corte dei conti con le sue diverse funzioni può svolgere per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione e repressione dei fenomeni di dispersione delle risorse pubbliche. E' pertanto necessario evitare che l'indebolimento della responsabilità erariale possa creare situazioni propizie alla dispersione delle risorse, specialmente di quelle legate al PNRR, così determinando un clima favorevole per l'infiltrazione della criminalità organizzata, l'auspicio è quindi che la norma di cui all'art 21 dl 76/2020 (e successivamente dall'art 51, c 1, *lett h*) D.L. n. 77/2021), che ha previsto fino a giugno 2023, l'azione di responsabilità solo per dolo, venga con tempestività ripensata.

Le funzioni della Corte concorrono sinergicamente ad affermare il ruolo di garante della legalità finanziaria, in sintonia con l'orientamento al risultato che, già da anni, risponde ai principi di imparzialità e di buon andamento, evidenziati dall'art. 97 della Costituzione e in conformità del diritto dell'Unione europea.

E' evidente che la corretta gestione della finanza pubblica è condizione necessaria per avviare un adeguato processo di sviluppo del Paese e che il buon esito di esso è strettamente collegato anche alla corretta gestione delle risorse: trasparenza, significatività, veridicità e completezza, rigorosa osservanza del precetto costituzionale di cui all'articolo 81 della Costituzione, oculata e responsabile gestione da parte dei centri di spesa, contrasto agli oneri latenti e alla formazione di residui, dura lotta all'evasione fiscale, ma anche contrasto allo spreco di risorse pubbliche e necessità di semplificazione legislativa.

C'è nell'attuale linguaggio il continuo ricorso alla parola chiave della "semplificazione", ben venga la revisione di procedimenti stratificati nel tempo e forieri di ritardi e duplicazioni, ma bisogna evitare l'equivoco che con tale operazione si spazzino via garanzie essenziali o

si arrivi ad un sistema derogatorio che, eliminando regole considerate superflue o fastidiose, possa agevolare ambiti di illiceità, senza assicurare alcuna efficienza gestionale e neanche economica.

Appare, quindi, chiaro che il rispetto della legalità è anche la preconditione per la realizzazione del principio di uguaglianza, così ampiamente messo in crisi dalla pandemia, consentendo a tutti i cittadini la tutela effettiva dei propri diritti fondamentali, primo fra tutti quello della salute.

Ma per la corretta gestione della finanza pubblica è importante che presso le amministrazioni territoriali, si tenga conto del ripiano dei disavanzi accumulati nel tempo dagli enti. È evidente che il principio di continuità della gestione con gli esercizi precedenti comporta delle conseguenze, la più importante di esse è rinvenibile nel dover “fare i conti” con le situazioni pregresse e spesso con l’indebitamento che assorbe risorse e condiziona il futuro, un indebitamento eccessivo compromette l’erogazione dei servizi essenziali ai cittadini. La Sezione di controllo ripone costante attenzione, nelle proprie attività di controllo a tale problematica, offrendo il massimo ausilio agli enti di piccole dimensioni perché trovino, soprattutto nei casi più critici, gli orientamenti adeguati per interventi strutturali di risanamento che producano nel tempo miglioramenti stabili.

La Corte dei conti è consapevole del ruolo rivestito come magistratura contabile di custode e garante dell'equilibrio economico-finanziario e della corretta gestione delle pubbliche risorse, del buon andamento dell'azione amministrativa, della legalità dell'attività finanziaria e dell'importanza degli equilibri di finanza pubblica, nella sua posizione di organo terzo, neutrale e indipendente ed in un momento così difficile è pronta a fornire il proprio contributo. È consapevole che tale ruolo comporta dei doveri verso il Parlamento, verso il Governo, verso le autonomie territoriali e maggiormente verso i cittadini e le imprese, che sempre più vedono nella Corte un presidio capace di assicurare, integrità, regolarità e trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie dell'intera collettività, a salvaguardia della finanza pubblica, ambito ove il fattore fiducia è elemento decisivo per la crescita.

Se perseguire gli sprechi ed il rigore finanziario nella gestione dei bilanci pubblici costituisce strumento imprescindibile per la soddisfazione dei bisogni della collettività, è evidente che la missione della Corte dei conti è essenziale.

Infatti la cura dei bilanci degli enti, il raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle gestioni, costituiscono strumenti importanti, ancora di più in questo difficile momento in cui, per la crisi economica, gli enti territoriali hanno visto fortemente ridotte le risorse del proprio bilancio ed invece si è assistito all'incremento delle spese per gli interventi di aiuto economico a favore di varie fasce di cittadini.

Nei prossimi mesi il nostro Paese dovrà affrontare sfide enormi, sia sul fronte dell'economia reale che della gestione dei conti pubblici.

È auspicabile un approccio integrato tra il PNRR e le politiche di coesione, come prospettato di recente anche dal Governo, al fine di individuare un quadro coerente e maggiormente efficace degli interventi, con ricadute più adeguate volte a favorire lo sviluppo effettivo dei territori puntando sulla coesione economica sociale e territoriale come obiettivi di sviluppo sostenibili.

In tale difficile contesto essenziale diventa quindi la leale collaborazione fra le amministrazioni, che direttamente o mediante i trasferimenti ad altri soggetti, anche privati (sono previste le attività di supporto di società partecipate ai sensi art 9 e 10 D.L. n. 77/2021), sono chiamate a gestire le risorse del PNRR, onde individuare tempestivamente le aree critiche che possono ostacolare il pieno conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e di coesione economica, sociale e territoriale.

La funzione di controllo potrà accompagnare tale processo evidenziando con tempestività gli elementi critici, anche sotto il profilo della lesione della regolarità contabile e potrà ravvisare ritardi ed inerzie sollecitando interventi riparatori da parte dei diversi gestori.

L'inaugurazione è anche l'occasione per offrire un rapido quadro dell'azione svolta dalla Sezione nel corso del 2022.

Nel rinviare alla relazione scritta per l'individuazione dei dati statistici delle attività svolte dalla Sezione ed alla rassegna delle massime sui principali orientamenti giurisprudenziali emersi, vorrei sottolineare che nell'anno, pur a fronte di ampie carenze di organico, soprattutto fra il personale amministrativo, individuabili in un deficit di unità per circa il 30%, e alla scomparsa prematura ed improvvisa di una bravissima collaboratrice che ha inciso non poco sul clima dell'Ufficio, la Sezione ha dovuto farsi carico delle competenze integrative, facendo registrare un forte aumento delle attività di controllo, come è rinvenibile dall'incremento per più del 40% delle deliberazioni depositate nell'anno, rispetto

a quelle del 2021. Al riguardo va precisato che esse rappresentano solo la punta dell'iceberg delle attività di controllo quotidiano sulla gestione finanziaria della numerosa popolazione di enti presenti in Piemonte di cui oltre alla Regione, alle sue partecipate ed alle aziende sanitarie, si ricordano i 1189 enti locali (1181 comuni e 8 province), le società partecipate dagli enti locali interessati dalle operazioni di razionalizzazione, prevista dall'art 20 TUSP, a cui si aggiunge la recente attività di controllo sull'acquisto di partecipazioni, o di quote societarie, da parte degli enti locali, prevista dal novellato art 5, cc3 e 4, TUSP.

Al riguardo si indicano di seguito alcuni dati di sintesi : Si sono svolte n. 17 Adunanze pubbliche, n 49, Camere di consiglio (di cui 15 relative al collegio delle spese elettorali sui comuni superiori ai 30 mila abitanti); sono state emesse n. 245 deliberazioni di cui : 3 relative alla programmazione di attività; 4 deliberazioni concernenti la Regione (Parifica del rendiconto, Gruppi consiliari, Relazione sulle leggi di spesa regionale); 18 deliberazioni relative alle Aziende sanitarie regionali, 12 pareri, 54 deliberazioni sugli Enti locali (comprensive di deliberazioni sulla razionalizzazione delle società partecipate); 15 deliberazioni relative ai piani di riequilibrio finanziario pluriennale di alcune Province e Comuni ; 70 deliberazioni sulle spese elettorali e 4 deliberazioni su controlli sulla gestione. Con riguardo agli atti soggetti a controllo preventivo e successivo di legittimità da parte di amministrazioni dello Stato decentrate sul territorio, complessivamente, sono stati registrati 391 provvedimenti, dopo ampie istruttorie, ne sono stati restituiti 16, sono stati emessi 31 rilievi e 22 note di avvertenza.

Con riguardo al **giudizio di parifica del rendiconto regionale** con Decisione n. 101/2022/SRCPIE/PARI, nell'udienza pubblica del 27 luglio 2022, la Sezione ha parificato il Rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2021.

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 è stato negativo per euro -5.581.116.810,82, ma pur rimanendo fortemente negativo, è migliorato rispetto all'esercizio precedente di circa 325 milioni di euro.

È stato rilevato, nell'esercizio 2021, il completo recupero della rata annuale del disavanzo ordinario e della rata annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario in coerenza con il piano di rientro.

La relazione annessa al giudizio di parificazione ha evidenziato alcune criticità che si possono sostanzialmente sintetizzare nelle tematiche di seguito riportate ed anche in

considerazione della particolare situazione che caratterizza l'Ente regionale, che si trova a dover ripianare ancora un significativo disavanzo di amministrazione.

Per quanto concerne il FCDE, e con riguardo ai c.d. "crediti deteriorati" relativi alla gestione di Finpiemonte, la Sezione ha preso atto della circostanza che, anche a seguito di quanto sollecitato nel corso dei giudizi di parificazione dei rendiconti degli esercizi precedenti, la medesima abbia poi proceduto (anche se solo nel 2021) ad accertare tali crediti nel proprio bilancio con parallelo stanziamento del FCDE; al contempo la Sezione si è riservata di monitorare detta partita nei successivi esercizi, raccomandando, per il futuro, di procedere con una gestione delle partite trasferite a Finpiemonte S.p.A. maggiormente trasparente ed in linea con i principi che regolano la contabilità armonizzata, ai fini di una corretta tenuta del bilancio. Inoltre, la Sezione ha invitato la Regione a monitorare con molta attenzione l'andamento delle riscossioni su tale partita, prevedendo, nel caso in cui da tale monitoraggio emerga un livello di riscossione inferiore rispetto a quello preventivato, stante anche la difficile recuperabilità dei crediti in parola, di implementare il FCDE.

Criticità sono poi emerse in relazione al Fondo contenzioso. In particolare, per la modalità di contabilizzazione relativa alla parte sanitaria, su cui i successivi incontri con l'ente Regione hanno segnato una positiva svolta nella definizione di tale problematica contabile. È stata effettuata **la verifica dell'attendibilità e dell'affidabilità dei dati contabili** rappresentati nel progetto di Rendiconto approvato dalla Giunta regionale, nel complesso, non si sono evidenziate criticità in relazione alla regolarità delle procedure contabili seguite, alla classificazione economica delle entrate e delle spese, al rispetto delle norme di contabilità e dei principi contabili ed alla completezza della documentazione amministrativa.

Sotto il profilo delle **Società partecipate** regionali, l'esame del Piano di razionalizzazione periodica approvato dalla Regione nel 2021 ha confermato, una significativa riduzione, nell'ultimo decennio, delle partecipazioni detenute dalla Regione (passate da 76 nel 2012 a 44 nel 2021). È stato rilevato il permanere dell'esigenza di rafforzamento del coordinamento nella gestione attraverso una regolamentazione più dettagliata dei controlli sul settore "Partecipate" e la previsione di flussi informativi che consentano alla Struttura incaricata del coordinamento di essere tempestivamente messa a conoscenza delle criticità rilevate dalle Direzioni Generali che gestiscono i contratti di servizio con le partecipate.

Larga parte degli approfondimenti svolti dalla Sezione è stata dedicata all'attività di "Finpiemonte S.p.A.", società in house, cui è affidata la gestione di ingenti risorse pubbliche per la concessione di finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto e per garanzie, nei confronti della quale, nei precedenti giudizi di parifica, erano state rilevate gravi carenze nell'assetto dei controlli.

Le misure adottate per evitare il ripetersi di comportamenti opportunistici da parte delle banche cofinanziatrici, fonte, nel passato, di una significativa mole di crediti deteriorati, non sono ancora pienamente adeguate. Sussiste ancora l'esigenza di un miglioramento del processo del credito sia nella fase di valutazione iniziale della capacità di rimborso dei beneficiari che nel successivo monitoraggio, volto a garantire il tempestivo avvio di azioni di recupero. Inoltre, non si è ancora data attuazione alla raccomandazione di rivedere la convenzione tra Finpiemonte e gli istituti di credito per definire in modo più chiaro e dettagliato obblighi informativi, responsabilità e penali a carico di queste ultimi nel caso di inadempimento. Inoltre, è emerso che la cessione del pacchetto di crediti deteriorati, deliberata dalla Regione nel maggio 2019, non è stata ancora attuata e non potrà essere realizzata prima del 2023, a causa delle difficoltà che la società sta incontrando nell'attività di riconciliazione e nella definizione dei contenziosi con le banche cofinanziatrici. Rispetto all'originario portafoglio da cedere, pari a 121 mln di euro, sono stati incassati 19,3 mln di euro, ma sul credito residuo da cedere, pari a circa 93 mln di euro, le perdite saranno significative trattandosi di crediti già escussi da parte delle banche e quindi con bassissime possibilità di recupero. In questo quadro sono risultati da migliorare anche i controlli delle Direzioni regionali su "Finpiemonte", anche attraverso la programmazione di una più intensa attività ispettiva.

Specifici approfondimenti istruttori hanno poi interessato diverse aree gestionali quali: **il Patrimonio, il Personale, i Controlli interni, il Trasporto pubblico locale, i Fondi comunitari**, in quest'ultimo ambito si è evidenziato un consistente utilizzo del FSE relativamente alle risorse della Programmazione 2014/2020, mentre, con riguardo al FESR., la limitata spesa raggiunta ha indotto ad una rimodulazione del programma consentendo, a seguito di specifica approvazione della Commissione Europea, l'utilizzo di più di 300 milioni di euro per supportare settori fortemente colpiti dalla pandemia da Covid -19, quali il settore sanitario e quello degli aiuti alle imprese.

In materia di **spesa sanitaria**, che assorbe più del 70% delle risorse regionali, il 2022 è stato caratterizzato dalla prosecuzione della campagna vaccinale. Se si considera l'andamento delle spese la quasi totalità ha riguardato la spesa corrente indirizzata prevalentemente al pagamento delle retribuzioni al personale assunto anche con modalità temporanea con varie formule mentre assolutamente marginale è stato il ricorso a spese di investimento.

Ciò ha comportato, con riguardo agli interventi in essere di edilizia sanitaria già oggetto di istruttoria nei precedenti giudizi di parificazione, escludendo l'ospedale di Verduno (già entrato in funzione nel 2020), che per nessuna delle opere programmate risulta avviata la fase della concreta realizzazione e non sono ancora definite neppure le fasi precedenti procedendo con un'estrema lentezza, modalità non in linea con l'esigenza di miglioramento dell'edilizia sanitaria.

Si è richiamata la Regione sulla necessità di potenziare la rete ospedaliera attraverso la realizzazione di nuove strutture ed il mantenimento di quelle esistenti in condizioni di piena funzionalità, accelerando i tempi di esecuzione delle nuove opere ed effettuando i necessari interventi di manutenzione ed ammodernamento.

Una problematica che desta preoccupazione e sulla quale, anche in sede di giudizio di Parifica, è stato richiesto un intervento più incisivo della Regione è quello connesso con il recupero delle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie ordinarie per le quali il periodo del Covid ha segnato profondi ritardi negli interventi di prevenzione, soprattutto nell'ambito degli screening oncologici, con pesanti conseguenze sull'accertamento tempestivo di tali patologie, accentuando ancora di più le disuguaglianze fra i cittadini bisognosi di cure. Si è infatti evidenziato che nel 2021 solo il 65% delle risorse destinate era stato speso.

Nel corso dell'anno 2022 la Sezione ha effettuato i controlli sui bilanci consuntivi di tutte le diciotto **Aziende sanitarie piemontesi**, ai sensi dell'art 1, c 170 legge n 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente all'esercizio finanziario 2020, con alcune attualizzazioni per il 2021. La problematica più rilevante è quella della carenza del personale sanitario, in cui, ancora una volta, l'assenza adeguata di programmazione e della valutazione degli esiti delle scelte effettuate anni addietro (numero chiuso a medicina, numeri limitati nei bandi per le scuole di specializzazione, gestione restrittiva dei piani di rientro in diverse regioni con elevati disavanzi finanziari) hanno prodotto l'assenza di bilanciamento fra domanda sanitaria ed offerta di medici per soddisfarla, con l'attuale

emergenza nazionale che ha indotto a ricercare formule organizzative necessitate, ma non adeguate, sia sotto il profilo economico-finanziario che della qualità del servizio reso, con evidente nocumento di un diritto essenziale come quello della salute costituzionalmente tutelato (art32 Cost). Si ha riguardo ai cd. Medici “*gettonisti* “ cioè quei medici a cui le Aziende ricorrono, attraverso convenzioni con cooperative, per garantire alcuni servizi essenziali, fra cui quelli del pronto soccorso ed altri in diverse specialità. Negli ultimi anni in diverse Aziende sanitarie regionali tali rapporti pubblico professionali si sono quasi decuplicati. La Sezione ha avuto modo di sottolineare con preoccupazione, nella propria attività di controllo, l’abbandono dalle strutture pubbliche da parte dei medici e la conseguente grave situazione che accentua i costi del servizio sanitario e non assicura quella continuità assistenziale per un servizio salute adeguato, anche alla luce della circostanza che non esistono regole di accreditamento che impongono standard comuni ed imprescindibili nella definizione delle convenzioni ed i controlli che le aziende dispongono sui servizi resi vengono svolte *ex post*.

Poiché la soluzione non è legata ad ambiti regionali, quanto a misure generali di carattere nazionale che indirizzino la programmazione delle assunzioni di sanitari nel tempo-e blocchino l’esodo verso il settore privato, la Sezione ha indirizzato al Ministro della salute una missiva nella quale, evidenziando tale preoccupazione ha auspicato la ricerca tempestiva di soluzioni. Anche in vista degli importanti investimenti connessi al PNRR, nella Missione 6, si ritiene che le assunzioni periodiche e temporanee fino al 2026 del personale sanitario non possano considerarsi delle soluzioni adeguate rispetto agli ingenti investimenti individuati per la creazione delle case e degli ospedali di comunità ed anche nell’ambito delle innovazioni tecnologiche acquisite.

Con riguardo ai controlli sugli enti locali si osserva che l’anno è stato particolarmente difficile per diversi enti i quali, a causa della consistente riduzione delle entrate, connessa con un basso livello di riscossione dei tributi, soprattutto di quelli in conto residui, ed anche a seguito degli esiti dei provvedimenti di definizione agevolata delle controversie tributarie (c.d. rottamazione delle cartelle al di sotto dei € 1.000) hanno visto crescere l’esigenza di liquidità. Le mancate entrate, connesse con i provvedimenti emergenziali sono state reintegrate nel 2020 dai finanziamenti statali erogati, alcuni dei quali caratterizzati da specifici vincoli (come quelli per le funzioni fondamentali) con possibili compensazioni nel

2021/2022. Alla luce dell'importanza quantitativa dei trasferimenti assegnati, e del carattere certo e tempestivo delle riscossioni, molte amministrazioni hanno quindi visto realizzarsi un effetto favorevole sul piano finanziario, con un massiccio rafforzamento del fondo cassa e la possibilità di ricorrere meno che in passato all'istituto dell'anticipazione di tesoreria. Con riguardo, poi, alle spese, in alcuni casi, sono state registrate consistenti aumenti, considerato che la situazione emergenziale ha richiesto l'esecuzione di più ampie attività di sostegno alla popolazione. I finanziamenti straordinari che dovranno essere rendicontati (operazione rinviata alla chiusura del rendiconto 2022) e se in eccesso restituiti, hanno ridotto in parte il ricorso alle anticipazioni di tesoreria (fenomeno diffuso si da trasformare un istituto da strumento eccezionale in normale forma di finanziamento, con pesanti conseguenze sul bilancio degli enti anche per l'onere derivante dagli interessi passivi da restituire). Nell'anno il controllo ha riguardato i rendiconti degli esercizi 2020 ed in parte 2021. Fra i controlli va segnalata, in primis, quelli indirizzati alla città capoluogo, caratterizzata da un serio squilibrio finanziario strutturale della parte corrente, da una persistente carenza di liquidità e da un consistente indebitamento. Tale difficile situazione, grazie ad un intervento straordinario di risanamento, previsto nella legge finanziaria per il 2022, è stata oggetto di un piano speciale di interventi, approvato dalla Presidenza del Consiglio per il risanamento economico-finanziario del bilancio. Il controllo della Sezione è esitato nella pronuncia n. 103/2022.

È peggiorata la situazione di crisi di alcuni enti che, a causa di disavanzi straordinari, hanno dovuto ricorrere, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art 243, quater e seguenti del TUEL. Nell'anno ben sei piani sono stati sottoposti all'approvazione della Sezione per uno dei quali, a causa del forte incremento del disavanzo accumulato, il Consiglio comunale ha deliberato successivamente il dissesto. In tale materia si sottolinea, con particolare soddisfazione, che delle 5 Province piemontesi per le quali, in passato, era stato approvato un piano di riequilibrio pluriennale 3 (Biella, Novara, Asti) lo hanno chiuso anticipatamente, rimodulando la relativa chiusura avendo ripianato più celermente il disavanzo. In tutti i casi di crisi degli enti la Sezione non ha mai adottato un approccio formalistico ma ha sempre privilegiato una visione attualizzata della situazione finanziaria dell'ente favorendo e sollecitando soluzioni strutturali che assicurassero nel tempo il miglioramento della gestione contabile, offrendo con le proprie raccomandazioni

quell'ausilio tecnico necessario alle correzioni di rotta che l'ente deve imprimere alla gestione contabile.

Con riguardo ai controlli sulla gestione si segnalano alcune indagini di rilievo.

La delib. n. 47/2022 relativa ai finanziamenti assegnati alle Province piemontesi per i necessari adeguamenti alle norme sull'emergenza da Covid-19 degli istituti scolastici superiori di competenza provinciale. L'indagine ha individuato per tutti gli istituti superiori della regione una notevole capacità gestionale, visto che già tutti i fondi stanziati da diverse fonti (europee, nazionali regionali e proprie) sono stati spesi ed i relativi lavori già eseguiti, senza particolari criticità, evidenziando una capacità di ottimizzazione dei finanziamenti, pur a fronte di risorse umane carenti presso le province. Le principali criticità emerse hanno riguardato la rallentata distribuzione dei fondi, comunitari e nazionali da parte dei Ministeri competenti, anche quando l'ente era in fase avanzata di rendicontazione, situazione che ha causato agli enti provinciali non poche difficoltà e ritardi nel completamento dei lavori.

Nei confronti di diversi enti locali è stata avviata un'indagine sull'utilizzo dei **Fondi Covid-19**, assegnati per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, al fine di valutare l'osservanza dei vincoli da parte degli Enti locali. La Sezione ha adottato una deliberazione di indirizzo (n. 23/2022/INPR) per la definizione dei criteri per la selezione di un campione significativo di Comuni delle varie province piemontesi su cui svolgere i relativi controlli. A conclusione del controllo effettuato gli esiti sono stati oggetto di specifica pronuncia resa nell'adunanza della Sezione dell'8 febbraio 2023 (delib. n 24/2023).

Particolare rilievo va assegnato all'attività di controllo che la Sezione ha svolto nel 2022 per monitorare gli **interventi relativi al PNRR** da attuarsi nella regione Piemonte a cura degli enti presenti nel territorio regionale. Ampia interlocuzione istruttoria è stata svolta con: la Regione, le Province, la città metropolitana, i Prefetti, al fine di effettuare la puntuale ricognizione, nell'ambito delle diverse missioni, degli investimenti previsti, dei tempi di realizzazione, dei relativi importi, tenendo conto dei progetti approvati ed delle strutture preposte presso i vari enti per supportare la considerevole mole di risorse assegnata, riservando una particolare evidenza alla gestione degli appalti ed alla collocazione delle stazioni appaltanti. Sotto tale profilo le amministrazioni, in alcuni casi, hanno registrato difficoltà nell'aggiudicare gli appalti, sia perché i prezzi indicati sono ancorati ai prezzari

2020, che per carenza di maestranze qualificate impegnate su altri interventi (ad esempio lavori del super-bonus). Ulteriori criticità sono rinvenibili nell'ampia parcellizzazione degli interventi che complica sia la fase del controllo che quella della gestione, così pure desta notevole preoccupazione l'ampia carenza di personale tecnico ed amministrativo presso gli enti attuatori.

Oggetto di attenzione, al fine di apprestare specifici indicatori, sono gli enti di piccole o addirittura piccolissime dimensioni, destinatari di molte risorse, essendo presente nei loro confronti un elevato margine di rischio, sia sulla tempestiva attuazione degli interventi (per il conseguimento dei *target* e *milestone*), che in ordine alla sana gestione, con l'intento di predisporre misure di allerta delle eventuali criticità per interventi rapidi volti al loro superamento.

Le analisi condotte saranno oggetto di approfondimento nelle attività di controllo successive che si svolgeranno nell'anno 2023.

L'attività svolta ha avuto la caratteristica del controllo in itinere al fine di intercettare, con tempestività, carenze e ritardi, per stimolare le amministrazioni a porvi rimedio.

Poiché la Corte dei conti riserva un'attenzione particolare alla buona spesa, cioè ad una spesa indirizzata alle specifiche finalità programmate, ma che sia anche immune da infiltrazioni, proprio in Piemonte, ha messo in atto un'attività sperimentale confrontandosi con il Prefetto di Torino e le Forze dell'ordine, per individuare indicatori più approfonditi da fornire agli enti locali interessati dai progetti del PNRR, al fine di ridurre il margine di rischio. Indicatori che si sono sviluppati grazie agli specifici profili conoscitivi messi in luce dal controllo e dalla collaborazione con la Regione e con gli enti locali (Sezione controllo Piemonte delib. 18/2023).

È evidente che un'azione preventiva dei controlli può sicuramente attenuare la portata dei fenomeni d' illegalità, anche sotto il profilo della deterrenza, evitando che si formino zone franche e opache, sia con riguardo a tipologie di attività, che relativamente a soggetti che cercano di ottenere vantaggi dall'avvento di una mole così rilevante di risorse pubbliche.

A questo obiettivo il controllo ed i suoi organi possono fornire un contributo importante.

Nell'avviarmi alle conclusioni desidero indirizzare un sincero ringraziamento ai colleghi magistrati ed ai funzionari ed a tutto il personale della Sezione di controllo per l'elevata

competenza, la serietà, l'impegno e la disponibilità sempre assicurata. È a tutti loro che si devono i risultati raggiunti, caratterizzati sempre dalla tempestività degli adempimenti.

Desidero ringraziare il Presidente della Sezione giurisdizionale, il Procuratore regionale, il rappresentante del foro ed i colleghi della Sezione e della Procura per il corretto svolgersi della giustizia e per i proficui scambi che si sviluppano fra le diverse funzioni.

Rivolgo un caloroso saluto, al rappresentante del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ed alla rappresentante dell'Associazione magistrati.

Auguro a tutti buon lavoro.


Torino, 28 febbraio 2023

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2023**

TABELLE E GRAFICI


ATTIVITA' DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 2022

Adunanze pubbliche	17
Camere di consiglio	49
DELIBERAZIONI	QUANTITÀ
Deliberazioni di indirizzo e/o programmazione controlli	3
Regione - Parifica regionale e altre - art. 1 del D.L. n. 174/2012	4
Aziende sanitarie - controlli bilanci - art. 1, c. 170, della L. n. 266/2005	18
Enti locali - controllo di regolarità contabile - art. 1, c. 166, della L. n. 266/2005	59
Enti locali - piani di riequilibrio finanziario - artt. 243-bis e ss. del Tuel	15
Attività di controllo delle società partecipate - Art. 5, commi 3 e 4 del TUSP - D.lgs. n. 175/2016	60
Pareri - art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003	12
Controllo spese elettorali ex art. 13, L. n.96/2012	70
Controllo sulla gestione	4
Totale	245




* Pervenute il 30 dicembre 2022


PARERI RESI NEL 2022 EX ART. ART. 7, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 131/2003




ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI ENTI LOCALI NEL 2022



Attività della Sezione di controllo Piemonte 2021-2022



Attività della Sezione di controllo Piemonte 2021-2022



**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2023**

**Rassegna delle principali massime tratte dalle pronunce
della Sezione regionale di controllo per il Piemonte**

SOMMARIO

Parificazione del rendiconto regionale e leggi regionali di spesa.....	28
Deliberazione n. 101/2022/PARI - Parificazione del rendiconto della Regione Piemonte relativo al consuntivo dell'esercizio 2021	28
Deliberazione n. 82/2022/RQ - Regione Piemonte - Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Piemonte pubblicate nell'anno 2021.....	28
Referti di finanza regionale e sugli enti territoriali	29
Deliberazione n. 23/2022/INPR.....	29
Deliberazione n. 47/2022/FRG.....	29
Delibere sul controllo dei bilanci delle aziende sanitarie ai sensi dell'art.1, commi 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 1, comma 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.....	30
Deliberazione n. 92/2022/PRSS - AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano.....	30
Deliberazione n. 122/2022/PRSS - ASO Mauriziano	31
Deliberazione n. 123/2022/PRSS - ASL TO5.....	31
Deliberazione n. 228/2022/PRSS - ASL CITTÀ DI TORINO.....	31
Delibere di approvazione e monitoraggio dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 quater del D.Lgs. n. 267/2000	31
Deliberazione n. 4/2022/PRSP - Comune di Ghemme (NO).....	31
Deliberazione n. 31/2022/PRSP - Comune di Villata (VC)	32
Deliberazione n. 88/2022/PRSP - Comune di Villastellone (TO).....	33
Deliberazione n. 231/2022/PRSP - Provincia di Asti.....	33
Deliberazione n. 232/2020/PRSP- Comune di Olcenengo (VC).....	33
Delibere sul controllo dei rendiconti degli enti locali ex art. 1, comma 166 della L. 23 dicembre 2005, n. 266.....	35
Deliberazione n. 5/2022/PRSE - Comune di Bosio (AL)	35
Deliberazione n. 16/2022/PRSE - Comune di Belveglio (AT).....	35
Deliberazione n. 21/2022/PRSE - Comune di Valdilana (BI).....	36
Deliberazione n. 67/2022/PRSE - Comune di Mezzana Mortigliengo (BI).....	36
Deliberazione n. 71/2022/PRSE - Comune di Premosello Chiovenda (VCO)	36
Deliberazione n. 72/2022/PRSE - Comune di Sant'Agata Fossili (AL)	37
Deliberazione n. 83/2022/PRSP - Comune di Lesa (NO).....	37

Deliberazione n. 84/2022/PRSE - Comune di Costigliole d’Asti (AT).....	38
Deliberazione n. 85/2022/PRSE - Comune di Altavilla Monferrato (AL).....	38
Deliberazione n. 96/2022/PRSE - Comune di Bioglio (BI).....	38
Deliberazione n. 99/2022/PRSE - Comune di Perosa Canavese (TO).....	39
Deliberazione n. 100/2022/PRSE - Comune di Trisobbio (AL).....	39
Deliberazione n. 102/2022/PRSE - Comune di Montaldeo (AL).....	39
Deliberazione n. 103/2022/PRSE - Comune di Torino (TO).....	40
Deliberazione n. 104/2022/PRSE - Comune di Mombaruzzo (AT).....	40
Deliberazione n. 110/2022/PRSE - Società Metropolitane Acque Torino (SMAT).....	41
Deliberazione n. 119/2022/PRSE - Comune di Venaria Reale (TO).....	41
Deliberazione n. 121/2022/PRSE - Comune di Bosio (AL).....	41
Deliberazione n. 131/2022/PRSE - Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT).....	42
Deliberazione n. 134/2022/PRSE - Comune di Pinerolo (TO).....	42
Deliberazione n. 135/2022/PRSE - Comune di Aramengo (AT).....	42
Deliberazione n. 137/2022/PRSE - Comune di Villareggia (TO).....	43
Deliberazione n. 159/2022/PRSE - Comune di Quargnento (AL).....	43
Deliberazione n. 202/2022/PRSE - Comune di Rondissone (TO).....	44
Deliberazione n. 204/2022/PRSE - Comune di Cavallermaggiore (CN).....	44
Deliberazione n. 225/2022/PRSE - Comune di Santo Stefano Roero (CN).....	45
Deliberazione n. 205/2022/PRSE - Comune di Roburent (CN).....	45
Deliberazione n. 242/2022/PRSE - Comune di Castagnole delle Lanze (AT).....	46

Controllo su singoli atti di spesa (incarichi di studio, cerca e consulenza) e sui regolamenti adottati per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all’amministrazione 47

Deliberazione n. 46/2022/VSG - Comune di Grugliasco (TO).....	47
Deliberazione n. 48/2022/REG - Comune di Alba (CN).....	47

Attività consultiva ex art. 7 comma 8 della L. n. 131/2003..... 48

Deliberazione n. 27/2022/PAR.....	48
Deliberazione n. 33/2022/PAR.....	48
Deliberazione n. 34/2022/PAR.....	49
Deliberazione n. 77/2022/PAR.....	49
Deliberazione n. 86/2022/PAR.....	49
Deliberazione n. 87/2022/PAR.....	49
Deliberazione n. 108/2022/PAR.....	50

Deliberazione n. 109/2022/PAR	50
Deliberazione n. 118/2022/PAR	51
Deliberazione n. 120/2022/PAR	51
Deliberazione n. 148/2022/PAR	51

Collegio di controllo sulle spese elettorali sostenute dalle liste partecipanti alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con oltre 30.000 abitanti 52

Parificazione del rendiconto regionale e leggi regionali di spesa

Deliberazione n. 101/2022/PARI - Parificazione del rendiconto della Regione Piemonte relativo al consuntivo dell'esercizio 2021

Con tale decisione, all'esito dell'adunanza pubblica del 27 luglio 2022, la Sezione ha parificato il Rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2021.

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, rappresentato nel rendiconto allegato al D.D.L. n. 200/2022, e successivi emendamenti presentati in Consiglio regionale (Prima Commissione), avente ad oggetto: "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021", è negativo per euro -5.581.116.810,82 così come risultante dall'art. 7 del medesimo D.D.L.; si è rilevato, analizzando le voci derivanti da accantonamenti e vincoli, che il risultato finanziario, pur rimanendo fortemente negativo, è migliorato rispetto all'esercizio precedente.

È stato rilevato, nell'esercizio 2021, il completo recupero della rata annuale del disavanzo ordinario al 31/12/2014 (euro 51.979.836,62) e della rata annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario (euro 51.962.271,47) in coerenza con il piano di rientro. Risultano correttamente contabilizzate le partite contabili afferenti alle anticipazioni di liquidità - ex D.L. n. 35/2013 - per quanto riguarda sia la rata stanziata nella voce del disavanzo sia per quanto attiene alla costituzione del fondo accantonato nel risultato di amministrazione. Sul punto si è precisato che il Fondo anticipazioni liquidità ex D.L. n. 35/2013 e s.m.i. è valorizzato per euro 3.554.307.181,27 di cui euro 1.792.576.070,92 derivanti dalle anticipazioni per contratti stipulati dalla Regione Piemonte ed euro 1.761.731.110,35 dai contratti stipulati dal Commissario Straordinario ai sensi della Legge n. 190/2015.

Deliberazione n. 82/2022/RQ - Regione Piemonte - Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Piemonte pubblicate nell'anno 2021

Con riguardo alle leggi di spesa adottate dalla Regione Piemonte nell'esercizio 2021, a seguito dell'esame dei singoli provvedimenti (n. 28 provvedimenti), sono state formulate alcune considerazioni conclusive, ribadendo il giudizio positivo, già espresso nelle precedenti relazioni, sul flusso procedurale adottato congiuntamente dagli uffici di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta nel 2018, come, peraltro, ulteriormente implementato dai provvedimenti adottati dai medesimi uffici a fine esercizio 2020 e inizio esercizio 2021, con l'auspicio, per il futuro, di una massima valorizzazione dello sforzo interpretativo e organizzativo così posto in essere, anche attraverso un'azione di formazione e sensibilizzazione di tutto il personale regionale coinvolto nell'iter legislativo.

Tuttavia, sono state evidenziate ancora alcune criticità e si è, pertanto, auspicato che la Regione proceda in una prospettiva di continuo miglioramento degli strumenti utilizzati al fine di riuscire a conformarsi pienamente al dettato legislativo e agli orientamenti giurisprudenziali in tema di quantificazione e copertura degli oneri finanziari delle leggi di spesa; strumenti che, tuttavia, non devono essere solo espressi “in modo formale”, cioè nell’ambito del flusso procedurale disegnato dalla Regione, ma devono entrare, a tutti gli effetti, “nella prassi” dell’iter legislativo, quali strumenti necessari alla predisposizione di leggi rispettose delle regole previste sul tema.

Infatti, gli adempimenti legislativi non devono avere un carattere meramente formale, ma soprattutto sostanziale, al fine di migliorare la conoscibilità ed i profili di equilibrio effettivo.

Nel momento in cui una legge viene emanata, si deve tenere conto di quello che potrebbe essere l’impatto sul bilancio dell’Ente; tale consapevolezza deve essere percepita dall’Ufficio di Presidenza, ma anche dai singoli componenti dell’Assemblea regionale, in quanto questo diventa un modo appropriato per arrivare non solo al risultato della legge, ma al migliore risultato possibile, poiché, laddove la previsione della copertura non risulti esatta, la legge una volta emanata avrà degli evidenti ostacoli di realizzabilità.

Referti di finanza regionale e sugli enti territoriali

Deliberazione n. 23/2022/INPR

Approvazione dei criteri di campionamento per l’individuazione delle amministrazioni comunali da sottoporre al controllo sui flussi finanziari e sulla corretta contabilizzazione dei trasferimenti straordinari erogati per l’emergenza da Covid-19; la Sezione ha individuato tutti i comuni capoluogo e quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti; con riguardo al resto degli enti, e tenuto conto delle 12 classi demografiche previste dall’art. 156 del TUEL, la Sezione indica in un decimo il numero minimo di enti al di sotto dei 10.000 abitanti da sottoporre al controllo, avendo cura di selezionare, all’interno di ciascuna provincia, almeno un comune appartenente a ciascuna classe demografica, e fissando in dieci il numero minimo di amministrazioni da controllare all’interno di ciascuna provincia, in modo da rappresentare nel modo più completo possibile tutto il territorio piemontese.

Deliberazione n. 47/2022/FRG

Il referto approvato con deliberazione n. 47/2022 prende in esame risorse per circa quindici milioni di euro, metà da riprogrammazione di fondi strutturali europei PON-FESR, e gli altri appositamente stanziati in parte da provvedimenti legislativi nazionali (decreti nn. 34/2020 e 104/2020) e per il resto con impiego di fondi propri delle province, con una spesa

effettiva di oltre tredici milioni di euro in pochi mesi, distribuita su oltre duecento interventi di manutenzione, molti dei quali su più plessi scolastici. La tempestiva capacità di spesa di province e città metropolitana è apparsa positivamente influenzata dalla discreta situazione di liquidità delle amministrazioni locali, in grado di anticipare fondi propri per saldare puntualmente le imprese esecutrici senza attendere i rimborsi legati alle rendicontazioni; importante anche l'assenza di vertenze contenziose, anche nella fase esecutiva, su un così elevato numero di interventi realizzati. La seconda ondata pandemica dell'autunno 2020, con le conseguenti chiusure, ha invece reso in parte superfluo il reperimento di nuovi spazi didattici mediante locazione o noleggio di strutture di terzi. Le principali problematiche sono invece emerse in relazione alla trasmissione dei dati e delle rendicontazioni, mediante piattaforme informatiche modificate in corso d'anno proprio per i fondi strutturali, il che ha comportato una duplicazione di adempimenti e inciso negativamente sulla tempistica dei relativi rimborsi; si sono infine osservate notevoli differenze tra enti proprio nella rendicontazione di categorie omogenee di fondi, con alcune province beneficiarie, alla fine del 2021, di meno di un terzo dei fondi spettanti ed altre in grado di introitarne oltre il 90%; in vista del P.N.R.R. la Sezione ha quindi lanciato un monito al fine di migliorare le sinergie tra amministrazioni locali e centrali e recepire le pratiche migliori.

Delibere sul controllo dei bilanci delle aziende sanitarie ai sensi dell'art.1, commi 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 1, comma 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

Deliberazione n. 92/2022/PRSS - AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano

Il termine per l'adozione del bilancio di esercizio degli enti del SSN è fissato da fonte normativa avente rango primario e, segnatamente, dall'art. 31 D.Lgs. 3 giugno 2011, n. 118 (peraltro, in considerazione dello stato emergenziale detto termine è stato prorogato con D.L. 30 aprile 2021, n. 56, conv. in L. 17 giugno 2021, n. 87 al 30 giugno 2021); in ossequio al principio di gerarchia delle fonti, da ciò consegue che un termine fissato con fonte primaria non possa essere derogato da atto di rango ad esso subordinato, quale è una delibera di Giunta Regionale.

Con riguardo alla spesa per il personale il ricorso allo strumento della "convenzione tra università ed enti ospedalieri", prevedendo che l'ordinamento interno delle cliniche e degli istituti universitari debba essere adeguato all'ordinamento interno degli ospedali ed avere un'analogia organizzazione, non contempla alcuna deroga al rispetto del necessario limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 in ordine alla spesa di personale assunto con forme convenzionali, sia pure di tipo particolare come quelle fra università ed enti ospedalieri, imposto dall'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010.

Deliberazione n. 122/2022/PRSS - ASO Maurizioano

In osservanza dell'art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 il personale in convenzione - tra cui è compreso quello universitario - è assoggettato al rispetto del limite del 50% della spesa del personale con contratto flessibile; a tal fine, occorre tenere conto della tipologia negoziale utilizzata per il reclutamento delle risorse umane e non dell'attività da esse svolta in concreto.

Deliberazione n. 123/2022/PRSS - ASL TO5

Per quanto il bilancio di previsione delle aziende sanitarie non sia autorizzatorio come per le altre pubbliche amministrazioni, è necessario che esso sia comunque redatto in pareggio: infatti, essendo uno strumento di programmazione che si traduce in *budget* per i centri ordinatori, deve rappresentare un obiettivo cui deve tendere la gestione.

Deliberazione n. 228/2022/PRSS - ASL CITTÀ DI TORINO

Il bilancio di previsione delle aziende sanitarie - redatto in pareggio - rappresenta uno strumento di programmazione, attraverso il quale rilevare le previsioni sulla domanda sanitaria e la stima delle prestazioni da erogare, consentendo la verifica delle compatibilità sulle risorse disponibili e la formulazione di possibili *budget*.

Delibere di approvazione e monitoraggio dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 quater del D.Lgs. n. 267/2000

Deliberazione n. 4/2022/PRSP - Comune di Ghemme (NO)

La Sezione dopo aver accertato relativamente all'esercizio 2019 e 2020 l'errata determinazione dei risultati di amministrazione dei relativi esercizi ha disposto che l'Ente provveda a determinare correttamente, secondo quanto disposto in parte motiva, il vincolo sul risultato di amministrazione 2019 in relazione alla mancata sottoscrizione del contratto decentrato entro il 31.12.2019 pari ad euro 40.624,45, provvedendo alla riapprovazione dell'allegato 10, lett. a, del D.Lgs. n. 118/2011 e a verificare la congruità dell'accantonamento nel rendiconto 2020, rivedendo i residui esclusi dal calcolo del FCDE e la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi, come argomentato in parte motiva, procedendo a rideterminare il FCDE in

conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 mediante conseguente rettifica del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10, lett. a) del D.Lgs. n. 118 del 2011. La Sezione ha infine preso atto del parziale raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Ghemme, relativamente al primo e secondo semestre 2020, disponendo che l'Ente entro 60 giorni provveda a trasmettere la relazione finale sulla completa attuazione del piano, ricalcolando la quota di recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario sulla base della rettifica dei risultati di amministrazione 2019 e 2020, inviando le relative deliberazioni di riapprovazione degli allegati 10, lett. a, del D.Lgs. n. 118/2011.

Deliberazione n. 31/2022/PRSP - Comune di Villata (VC)

L'emersione del consistente disavanzo ordinario del Comune di Villata è conseguenza dagli accertamenti della Sezione effettuati con Deliberazione n. 71/2020/SRCPIE/PRSE del 23 giugno 2020 con particolare riferimento all'errato riaccertamento dei residui attivi e passivi, alla non congruità del FCDE, nonché al mancato accantonamento al FAL (fondo anticipazione di liquidità). Il Comune dopo aver preso atto con deliberazione c.c. n. 4 del 21 luglio 2020 della deliberazione n. 71/2020/PRSE ha proceduto a rideterminare il disavanzo in euro -2.626.193,65 in sede di approvazione del rendiconto 2019. Da ciò la necessità di ricorrere allo strumento del piano di riequilibrio pluriennale finanziario non avendo la possibilità, un Comune di piccole dimensioni, di recuperare detto disavanzo attraverso il ricorso all'ordinaria modalità di recupero stabilita dall'art. 188 TUEL. Dall'esame del piano approvato si è rilevato come lo stesso, preveda il ripiano del detto disavanzo mediante quote annuali di importo discontinuo e che la riduzione del disavanzo è legata dal lato dell'entrata all'aumento delle aliquote IMU e dell'addizionale comunale IRPEF, nonché al contrasto dell'evasione e al potenziamento della riscossione, sul versante della spesa la riduzione risulta legata alla diminuzione della spesa di personale e alla razionalizzazione di alcuni servizi resi dall'ente, oltre al fatto che l'ente non contrarrà mutui durante tutta la durata del piano. Il percorso di risanamento risulta avviato dall'anno 2020 e in tal modo, nel primo anno di esecuzione del Piano, nelle more della conclusione dell'iter istruttorio di approvazione, l'Ente sembra aver avviato il processo di risanamento, avendo recuperato la quota di disavanzo prevista dal Piano. Sulla base dei predetti elementi d'insieme e delle considerazioni svolte in parte motiva, ai fini dell'approvazione del Piano ai sensi dell'art. 243 quater del TUEL e tenendo conto delle piccole dimensioni dell'Ente e del particolare contesto socio-economico in cui l'Amministrazione locale è chiamata ad operare, la Sezione ha evidenziato che le misure di risanamento indicate delineino una realistica prospettiva di risanamento nei tempi indicati.

Deliberazione n. 88/2022/PRSP - Comune di Villastellone (TO)

La capacità dell'Ente di assorbire le quote annuali del debito fuori bilancio che ha dato origine al piano di riequilibrio finanziario pluriennale e di sostenere, con le proprie risorse, tutti i servizi erogati è indice del suo pieno risanamento, dato che esso non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco di tempo, ma principalmente nell'adozione di misure strutturali tali da poter garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo.

Deliberazione n. 231/2022/PRSP - Provincia di Asti

Esaminata la relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Asti, redatta dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 243quater del TUEL con riferimento al secondo semestre dell'anno 2021, nonché la delibera di rimodulazione adottata ex comma 7 bis dell'articolo citato, la Sezione rileva l'effettivo ripristino di condizioni di riequilibrio con riguardo al bilancio dell'Amministrazione Provinciale di Asti.

Tra le altre cose, è stato rilevato un miglioramento progressivo del risultato di amministrazione, che ha presentato una quota disponibile positiva nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021 e si avvia a registrarla anche con il consuntivo 2022; il risultato di amministrazione con quota disponibile positiva per tre esercizi consecutivi, accompagnato dalla prova dell'estinzione delle passività pregresse che avevano dato motivo all'ente di ricorrere alla procedura di riequilibrio, e dalla pressoché completa attuazione delle misure del piano, fatta eccezione per le alienazioni immobiliari, rivelatesi ex post non indispensabili, consente di ritenere integrati gli elementi previsti dall'art. 243 quater, comma 7 bis, del TUEL, per la richiesta rimodulazione, emergendo il conseguimento di un ripristino durevole dell'equilibrio di bilancio con due anni di anticipo sui tempi previsti e, a maggior ragione, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quelli previsti in origine.

Deliberazione n. 232/2020/PRSP- Comune di Olcenengo (VC)

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha approvato, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Olcenengo adottato con delibera consiliare n. 13 del 22.09.2021 ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3, del TUEL.

L'emersione del consistente disavanzo ordinario del Comune di Olcenengo è risultato diretta conseguenza dagli accertamenti effettuati dalla Sezione con Deliberazione n.

167/2020/SRCPIE/PRSE del 22 dicembre 2020. Da quest'ultima pronuncia sono infatti emerse numerose criticità contabili funzionalmente riconducibili all'errata contabilizzazione del FPV nel rendiconto d'esercizio 2017, alla mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria dell'esercizio finanziario 2018, alla non congruità del FCDE, al mancato accantonamento del fondo contenzioso con conseguente errata determinazione del risultato di amministrazione, alla difficoltà di riscossione delle entrate proprie relative ai residui del titolo I, alla disordinata, non veritiera ed inattendibile tenuta della contabilità non coincidente con quanto comunicato alla BDAP. Il Comune, dopo aver preso atto della deliberazione sopracitata e dopo avere accertato nel rendiconto d'esercizio 2020 un disavanzo complessivo pari ad € 859.233,61, ha deciso, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.05.2021, di far ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, non avendo la possibilità, in quanto ente di piccole dimensioni, di recuperare detto disavanzo attraverso il ricorso all'ordinaria modalità di recupero stabilita dall'art. 188 TUEL.

Si è così instaurata con l'ente un'intensa attività istruttoria al fine di valutare se le numerose criticità, che avevano minato la correttezza e l'affidabilità della relativa contabilità, fossero state oggetto di azioni correttive e con quale esito. Il Collegio ha in particolare rivolto la propria attenzione all'acquisizione di informazioni dettagliate e particolareggiate, supportate dalla relativa documentazione, in ordine alle principali misure di risanamento predisposte nel piano. Frutto di ampio e specifico approfondimento istruttorio sono così risultate le analisi contabili sulle operazioni di incremento di gettito dei tributi locali, nonché quelle legate ad azioni di dismissione del patrimonio immobiliare, di riduzione degli oneri da indebitamento, di acquisizione di entrate correnti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, di razionalizzazione delle spese correnti legate ai consumi energetici. Sulla base di tali approfondimenti la Sezione è quindi giunta ad individuare misure funzionali agli obiettivi di risanamento, riconducendo in particolare il ripiano del disavanzo, dal lato dell'entrata, all'adozione di misure tese ad incrementare il gettito dei più importanti tributi locali, alla corretta attuazione del piano di dismissione immobiliare, al contrasto dell'evasione e al potenziamento della riscossione, mentre, sul versante della spesa, a risparmi derivanti dalla riduzione degli oneri di ammortamento conseguenti all'estinzione anticipata dei mutui precedentemente contratti.

In forza di tali considerazioni e tenendo conto delle piccole dimensioni dell'Ente e del particolare contesto socio-economico in cui l'Amministrazione locale è chiamata ad operare, la Sezione ha evidenziato come le misure di risanamento indicate delineino una realistica prospettiva di risanamento nei tempi indicati.

Delibere sul controllo dei rendiconti degli enti locali ex art. 1, comma 166 della L. 23 dicembre 2005, n. 266

Deliberazione n. 5/2022/PRSE - Comune di Bosio (AL)

L'eventuale soccombenza definitiva dell'ente, all'esito del giudizio tributario pendente, determina, in via irreversibile, il mancato introito di entrate tributarie iscritte dall'ente a bilancio. La Sezione ha ravvisato, tuttavia, la necessità che l'Ente, per ragioni di maggiore cautela, implementi il FCDE dal momento che l'eventuale soccombenza definitiva del contenzioso in atto, ora pendente in Cassazione, dopo ben due gradi di giudizio, conclusi in favore del contribuente ed in danno dell'ente, potrebbe con forte probabilità determinare l'inesigibilità dei residui attivi iscritti in bilancio, con conseguente necessità di procedere alla loro definitiva cancellazione. Cancellazione che, qualora non trovasse adeguata copertura nel FCDE, mai costituito dall'ente, provocherebbe, a sua volta, un consistente squilibrio nel bilancio. In particolare, rendendo un simile contesto assolutamente incerta l'esigibilità di tali entrate, la Sezione aveva giudicato indispensabile effettuare un adeguato accantonamento di un fondo rischi, da individuarsi nel FCDE, sussistendo la necessità di neutralizzare le mancate entrate derivanti dalla probabile cancellazione di residui attivi già da anni iscritti in bilancio. Il Comune ha preso atto dell'invito della Sezione ed ha dato adempimento alla raccomandazione, dopo aver costituito il FCDE per cautelare il rischio derivante dal mancato introito delle menzionate entrate accertate, ha registrato l'esistenza di un disavanzo di amministrazione, al cui esito, con delibera consiliare, ha approvato un piano di rientro ex art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione n. 16/2022/PRSE - Comune di Belveglio (AT)

Le spese affrontate per le consultazioni elettorali dell'ente, quantunque di per sé ricorrenti (di norma) solo una volta ogni cinque anni, non possono annoverarsi tra le "spese straordinarie" in ragione della loro prevedibilità e programmabilità; lo stesso deve dirsi per la spesa destinata all'indennità di carica del sindaco, la cui rinuncia, quantunque reiterata negli esercizi e mandati passati, non può certo fondare un legittimo affidamento dell'ente nel senso della non debenza della stessa anche per il futuro. Sul punto l'amministrazione, in vista del rinnovo delle cariche rappresentative, avrebbe dovuto provvedere a stanziare la relativa spesa, per poi eventualmente registrare un'economia di bilancio nel caso in cui il sindaco neoeletto avesse successivamente optato per la rinuncia all'indennità; pertanto la necessità manifestata dal comune di ricorrere ad entrate straordinarie ai fini della copertura delle spese di cui sopra appare imputabile a vizi nella fase di programmazione.

Deliberazione n. 21/2022/PRSE - Comune di Valdilana (BI)

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, in relazione all'esame del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, accerta, tra gli altri rilievi, il mancato accantonamento del fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, con la conseguente alterazione della relativa parte disponibile. Per questo motivo, dispone che, in sede di approvazione del prossimo rendiconto, l'Ente provveda al corretto accantonamento del FAL in conformità a quanto disposto in parte motiva. Inoltre, accerta la conservazione di residui attivi di dubbia esigibilità, risalenti nel tempo, che conferisce incertezza all'esatta determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019.

Deliberazione n. 67/2022/PRSE - Comune di Mezzana Mortigliengo (BI)

Ai fini della corretta ricostruzione delle poste che incidono sul risultato di amministrazione si deve dare adeguata evidenza contabile delle entrate vincolate. Sulla base dell'art. 180, comma 3, lettera d), TUEL, il responsabile del servizio finanziario - o altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità - sottoscrive l'ordinativo di incasso, nel cui ambito devono essere indicati eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalla legge, da trasferimenti o da prestiti. Ai sensi dell'art. 185, comma 2, lettera i) TUEL, nei mandati di pagamento deve essere indicato il rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti ovvero ai prestiti.

Deliberazione n. 71/2022/PRSE - Comune di Premosello Chiovenda (VCO)

La mancata registrazione da parte del Comune del debito relativo all'Iva rappresenta una grave irregolarità che costituisce un'ulteriore conferma di una contabilità disordinata, non attendibile e veritiera. La mancata rilevazione del citato debito tributario integra una violazione del principio che tutte le obbligazioni giuridiche dell'Ente, comprese quelle di natura tributaria, devono trovare adeguata rappresentazione nelle scritture contabili e che ad esse deve essere garantita adeguata copertura. Tale ultima prescrizione che trova concreta declinazione in diverse norme del TUEL (artt. 183, 191 e 153) costituisce a sua volta espressione di principi di rango costituzionale contenuti negli artt. 81, 97 e 119 Cost. Tale irregolarità, oltre a non avere consentito di individuare adeguata copertura all'obbligo tributario in capo all'ente, determina una sovrastima del risultato di amministrazione.

Deliberazione n. 72/2022/PRSE - Comune di Sant'Agata Fossili (AL)

L'art. 39 ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020, consentiva il ripiano del disavanzo per un importo annuale pari all'anticipazione di liquidità, rimborsata nel corso dell'esercizio, la norma è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n.80/2021. Tale norma si applicava soltanto agli enti il cui disavanzo era emerso a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, comma 6, D.L. n. 78/2015, essa consentiva, per gli enti destinatari dell'anticipazione, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione, ai fini dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. Se, al contrario, il disavanzo risulta dall'omesso accantonamento del F.A.L., non essendo il FCDE nemmeno costituito, il ripiano dello stesso può avvenire soltanto ai sensi dell'art. 188, D.lgs n.267/2000, trattandosi di disavanzo ordinario.

Deliberazione n. 83/2022/PRSP - Comune di Lesa (NO)

Il limite della scadenza della consiliatura posto dall'art. 188 sembra operare, più che nel senso di consentire la conclusione del piano di rientro oltre il periodo considerato nel bilancio di previsione, se il mandato elettorale si protrae oltre tale arco temporale, in senso restrittivo, imponendo al contrario il ripiano del disavanzo entro un termine più breve del triennio laddove la consiliatura cessa prima di tre anni. Questa lettura appare confermata anche dal principio contabile di cui all'Allegato 4.2 D.Lgs. n. 118 del 2011 che, al punto 9.2.24, chiarisce "*[...] se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio.*" Tale limite temporale appare correlato alla necessità, rimarcata anche dai principi contabili (punto 9.2.25) di indicare nel piano di rientro, distintamente per ciascun esercizio, le entrate e le economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo, indicazione che non risulterebbe possibile per il periodo successivo al triennio incluso nel bilancio di previsione, per il quale manca appunto una programmazione puntuale di entrate e spese.

Il vincolo dell'arco temporale triennale si ricava anche dai principi affermati con la deliberazione n. 30 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (n. 30/SEZAUT/2016/QMIG) che ammette la possibilità per il Commissario Prefettizio di adottare una delibera che preveda la copertura del disavanzo in un arco temporale comprendente anche gli esercizi in cui si sarà insediata la nuova amministrazione, ma in ogni caso nel rispetto del limite del triennio cui è riferito il bilancio di previsione. Si richiama anche la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 2021 che ha messo in evidenza il carattere del tutto straordinario delle previsioni di termini più lunghi per il ripiano del disavanzo

Deliberazione n. 84/2022/PRSE - Comune di Costigliole d'Asti (AT)

Nel rispetto dell'autonomia organizzativa societaria, nulla osta a che, a singoli membri del consiglio di amministrazione, siano conferite deleghe o poteri operativi tali da costituire, in capo ad essi, funzioni sostanzialmente dirigenziali o direttive; in tal caso, ove la situazione si verifichi nell'ambito di una società controllata da enti pubblici e quindi soggetta alla normativa di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, il componente di C.D.A. conferitario di poteri dirigenziali o direttivi, quand'anche prescindenti dalla stipula di contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, è soggetto a decadenza allo scadere dell'anno di durata dell'incarico, nel caso in cui sia soggetto in stato di quiescenza.

Deliberazione n. 85/2022/PRSE - Comune di Altavilla Monferrato (AL)

Il ricorso all'anticipazione di liquidità ex artt. 115 e ss, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, non comporta la disponibilità di risorse aggiuntive, ma consente soltanto di effettuare pagamenti per spese per le quali è già prevista idonea copertura. La normativa applicabile, espressamente richiamata, è quella contenuta nel paragrafo 3.20-*bis* del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, secondo il quale l'Ente deve provvedere all'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Deliberazione n. 96/2022/PRSE - Comune di Bioglio (BI)

Ai sensi dell'art. 214 D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo l'ente titolare del credito erariale ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le modalità di cui al suo comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua, in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.

Costituisce danno erariale la perdita definitiva della possibilità di riscuotere il credito erariale provocata dalla mancata tempestiva esecuzione di sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti; ne consegue che il soggetto preposto all'esecuzione risponde del danno cagionato alla p.a. in caso di definitiva impossibilità di riscuotere il credito erariale.

Deliberazione n. 99/2022/PRSE - Comune di Perosa Canavese (TO)

L'esistenza di fondi COVID-19, assegnati ai sensi degli artt. 106 D.L. n. 34/2020 e 39 D.L. n. 104/2020 (c.d. "fondone"), non utilizzati al termine dell'esercizio, comporta che l'Ente avrebbe dovuto procedere alla appostazione di vincoli nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto e non già nella parte disponibile dello stesso. Il mancato vincolo, nonostante l'ampia capienza del risultato disponibile, costituisce un'irregolarità meritevole di una formale delibera di accertamento della Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente per territorio.

Deliberazione n. 100/2022/PRSE - Comune di Trisobbio (AL)

Considerato che sono accertate per intero anche le entrate di dubbia e difficile esazione è necessario che sia costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità al fine di contenere una eccessiva espansione della spesa basata su risorse che non si avrà la certezza di incassare. Tale fondo è stanziato in bilancio e previsto nel rendiconto: è stanziato in bilancio con lo scopo di sterilizzare spese potenzialmente finanziate con entrate che mai si realizzeranno e la sua congruità deve essere verificata nel corso dell'esercizio in sede di assestamento e di controllo della salvaguardia degli equilibri; il successivo accantonamento nel rendiconto ha il fine di rappresentare il reale risultato di amministrazione dell'Ente e, di conseguenza, l'avanzo disponibile.

A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione da accantonare al FCDE è determinata applicando "all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti", il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'Ente, pertanto, non può accantonare a FCDE una somma inferiore a quella dallo stesso Ente quantificata e risultante dalle modalità di calcolo sopra richiamate, venendo meno, diversamente, la funzione di contenimento della spesa fondata su risorse di dubbia esazione.

Deliberazione n. 102/2022/PRSE - Comune di Montaldeo (AL)

Ai sensi dell'art. 21 TUSP, l'obbligo di accantonamento è stabilito dalla legge, a nulla rilevando il potere decisionale dei singoli enti partecipanti alla società, anche nell'ipotesi, tra l'altro, che sia approvato un piano di risanamento; ed, inoltre, è la stessa legge che dispone che l'accantonamento debba essere quantificato in misura proporzionale alla quota di partecipazione, indipendentemente dall'entità della stessa. Il Comune, pertanto, non può giustificare il mancato accantonamento a fondo perdite società partecipate sulla base del fatto che l'Ente detenga una minima partecipazione e non abbia potere decisionale all'interno dell'assemblea dei soci.

Deliberazione n. 103/2022/PRSE - Comune di Torino (TO)

Per la compilazione del prospetto delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (allegato a/1), il principio contabile (punto 13.7.1 dell'allegato 4/1 al D. Lgs n. 118/2011) detta istruzioni specifiche per la rappresentazione del FCDE, non derogabili in ragione del fatto che le stesse sono precedute dall'avverbio "tassativamente"; in particolare, ove un ente possa accantonare al FCDE una somma inferiore a quella accantonata nell'esercizio precedente, il fenomeno segnala che gli importi eventualmente stanziati a bilancio non sono risultati necessari per alimentare ulteriormente il fondo a consuntivo, ed hanno anzi generato un'economia di bilancio per l'intero importo stanziato; in pratica ciò comporterà che il FCDE continuerà a essere finanziato con le risorse già accantonate in esercizi precedenti, liberando pertanto quelle stanziati nel bilancio dell'esercizio. Il fatto poi che l'esatta applicazione del principio contabile possa condurre a rappresentare l'equilibrio di bilancio in termini più lusinghieri per l'ente, non ne inficia l'aderenza alla realtà gestionale, poiché il rendiconto rappresenta i risultati finali della gestione in grado di consolidare le risorse sulle quali fare affidamento per la programmazione futura; in tal senso gli equilibri ricostruiti in sede di rendiconto, lungi dal voler dare rappresentazione alle difficoltà gestorie quotidiane dell'ente, mirano a evidenziare in che misura le risorse di competenza di un certo esercizio siano sufficienti a coprire le spese programmate, sia per la parte corrente che per la parte capitale. Un risultato W2) anche molto positivo non smentisce le difficoltà gestionali attraversate dall'ente nei mesi precedenti, ma anzi esprime lo sforzo operato dall'amministrazione nel reperimento delle fonti di entrata e nel contenimento delle ragioni di spesa, in modo da conseguire saldi primari ingenti per coprire il notevole indebitamento pregresso e il ragguardevole disavanzo ancora esistente (nella specie, la Sezione ha accertato l'erronea compilazione dell'allegato a/1- e, conseguentemente, del prospetto degli equilibri di bilancio allegati al rendiconto 2021 del Comune, con necessità di rettifica (migliorativa per l'ente) dei risultati O2) e W2).

Deliberazione n. 104/2022/PRSE - Comune di Mombaruzzo (AT)

Poiché il risultato di amministrazione è determinato alla luce di un'accurata verifica dell'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi, allorquando si rilevino sostanziali discrepanze tra i prospetti di riconciliazione dei rapporti tra l'ente territoriale e i propri organismi partecipati e gli elenchi dei residui attivi e passivi, compilati in esito alle operazioni di riaccertamento, è legittimo dubitare del risultato medesimo nonché dell'attendibilità dei documenti contabili dell'ente, con particolare riferimento alla regolare assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, potendo essere sfuggite alla ricognizione anche obbligazioni in essere da e verso altri soggetti. Ne consegue la necessità che, in casi siffatti, il comune provveda senza ritardo a una completa revisione dei rapporti di dare-avere con le società e gli organismi partecipati, al fine di appurare le cause delle rilevate discrepanze e verificando altresì la correttezza delle proprie prassi di

accertamento delle entrate e dell'assunzione degli impegni di spesa, a tutela della veridicità della rappresentazione contabile dei propri risultati di gestione.

Deliberazione n. 110/2022/PRSE - Società Metropolitane Acque Torino (SMAT)

L'art 1, comma 5 d.lgs. 175/2016 impone che, qualora la disposizione del TUSP abbia come destinatari gli enti soci, questi debbano applicare anche alle società "quotate" tutte le norme del TUSP, ivi incluse le disposizioni sull'obbligo di revisione annuale di dette società e delle loro partecipate (c.d. partecipate indirette). Ne consegue che tutte le pubbliche amministrazioni debbano esercitare i diritti ed osservare gli obblighi che derivano loro dal Testo unico delle società pubbliche nella gestione delle partecipazioni societarie, anche se "quotate" (nella più ampia accezione indicata dall'art. 2 comma 1 lett. p)), ivi inclusi gli obblighi di revisione annuali previsti dall'art. 20 TUSP.

Deliberazione n. 119/2022/PRSE - Comune di Venaria Reale (TO)

Appare legittimo (e coerente con le indicazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, delibera n. 18/2020) un intervento di soccorso finanziario attuato da un comune a favore di una propria società, controllata al 100%, gerente vari servizi tra cui la sosta a pagamento, le manutenzioni stradali e del verde pubblico, in costanza dell'emergenza pandemica da Covid-19, e consistente nella remissione di un debito relativo ai canoni comunali sui parcheggi gestiti dalla società in questione, pur in assenza di un piano di risanamento della medesima, dal momento che tale società non versava in condizioni di crisi aziendale prima della pandemia e che la diminuzione di incassi, dalla stessa patita, è causalmente ricollegabile agli effetti dell'emergenza e del *lockdown*, ovverosia la sospensione del pedaggio della c.d. "zona blu" e l'assenza di introiti dai parcheggi per un lungo periodo di tempo.

Deliberazione n. 121/2022/PRSE - Comune di Bosio (AL)

Il ricorso all'anticipazione di liquidità ex artt. 115 e ss, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, non comporta la disponibilità di risorse aggiuntive, ma consente soltanto di effettuare pagamenti per spese per le quali è già prevista idonea copertura. La normativa applicabile, espressamente richiamata, è quella contenuta nel paragrafo 3.20-*bis* del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, secondo il quale l'Ente deve provvedere all'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Deliberazione n. 131/2022/PRSE - Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT)

La cancellazione di residui attivi del titolo 2 incide nettamente sul risultato di amministrazione, dal momento che tali residui, quando dovuti da pubbliche amministrazioni, non scontano gli obblighi di accantonamento ex punto 3.3 ed esempio n. 5) del principio contabile ex allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011; ove ripetuta, una simile prassi comporta seri dubbi sull'effettiva spettanza anche dei residui da trasferimenti conservati ma non incassati a distanza di più anni e, conseguentemente, sull'attendibilità del risultato di amministrazione.

Le rinegoziazioni di mutui compiute sulla base della circolare n. 1300 emanata da C.DD.PP. S.p.A. in data 23 aprile 2020 e disciplinate dall'articolo 113 del D.L. 19/05/2020, n. 34, presentano sostanziali differenze rispetto a quelle previste in via generale dai commi 961 e ss. della L. n. 145/2018, prima fra tutte quella dell'allungamento fino al 2043 dei piani di ammortamento, che quindi non garantisce una riduzione in valore assoluto delle passività finanziarie a carico degli enti territoriali; nel caso di specie si osserva un notevole aggravio di spesa per interessi, in termini nominali, che andrà a gravare sulla spesa corrente del comune in esercizi futuri che in origine non prevedevano stanziamenti a tale fine.

Deliberazione n. 134/2022/PRSE - Comune di Pinerolo (TO)

In pendenza di contenziosi che lo coinvolgono, il Comune ha l'obbligo di provvedere ad una specifica valutazione del rischio di soccombenza - sulla base del grado di probabilità possibilità dello stesso - affinché i necessari accantonamenti possano essere tempestivamente stanziati e resi disponibili per far fronte ad eventuali soccombenze, anche in ordine al semplice obbligo di rifusione delle spese legali e processuali.

Deliberazione n. 135/2022/PRSE - Comune di Aramengo (AT)

Ove le disposizioni statutarie di un organismo partecipato prevedano, per l'ente pubblico, un forte iato tra la quota di responsabilità e partecipazione (nel caso di specie, il 95%) e il potere decisionale ad esso conferito in sede assembleare (nel caso di specie, un solo voto) esattamente al pari di ciascuno degli altri consorziati, i quali per converso risultano così titolari di un vantaggio decisionale sproporzionato rispetto alla quota da questi sottoscritta, l'adesione a un sodalizio a siffatte condizioni appare poco compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; ne consegue la necessità che il comune promuova idonee modifiche statutarie o la trasformazione dell'organismo in modo da poter disporre di poteri decisionali, sulla gestione e sulla distribuzione di eventuali avanzi di gestione, in misura pari alla quota di responsabilità che gli è attribuita.

Deliberazione n. 137/2022/PRSE - Comune di Villareggia (TO)

Uno dei principi cardine dell'armonizzazione contabile introdotta con il d.lgs. 118/2011 è quello della necessità di un'adeguata quantificazione annuale del FCDE, al fine di rispettare i fondamentali principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio pubblico (cfr. allegato 1 d.lgs. 118/2011). La costituzione di un adeguato FCDE è, dunque, funzionale alla sterilizzazione dei residui attivi impedendo all'Ente di effettuare spese sulla base di entrate non totalmente realizzabili nell'esercizio. Pertanto, l'esclusione di alcune entrate dal calcolo del FCDE – pur eventualmente imputabile a problemi tecnici – non consente di procrastinare ad esercizi successivi, rispetto a quello oggetto dell'errore, la corretta rivalutazione del FCDE, ove si consideri che la sua corretta quantificazione incide sull'esatta determinazione del risultato di amministrazione e sulla possibile emersione di un disavanzo di amministrazione.

Deliberazione n. 159/2022/PRSE - Comune di Quargento (AL)

Considerato che sono accertate per intero anche le entrate di dubbia e difficile esazione è necessario che sia costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità al fine di contenere una eccessiva espansione della spesa basata su risorse che non si avrà la certezza di incassare. Tale fondo è stanziato in bilancio e previsto nel rendiconto: è stanziato in bilancio con lo scopo di sterilizzare spese potenzialmente finanziate con entrate che mai si realizzeranno e la sua congruità deve essere verificata nel corso dell'esercizio in sede di assestamento e di controllo della salvaguardia degli equilibri; il successivo accantonamento nel rendiconto ha il fine di rappresentare il reale risultato di amministrazione dell'Ente e, di conseguenza, l'avanzo disponibile.

A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione da accantonare al FCDE è determinata applicando *“all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti”*, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'Ente, pertanto, avendo conservato nel rendiconto una consistente mole di residui attivi iscritti al titolo I e derivanti da entrate tributarie proprie, in ragione della ridotta capacità di riscossione di tali entrate, avrebbe dovuto accantonare il FCDE al fine di evitare l'espansione della spesa fondata su risorse difficilmente incassabili per intero.

Deliberazione n. 202/2022/PRSE - Comune di Rondissone (TO)

L'art. 13 comma 6 del D.L. 4/2022 – modificato, dapprima per il tramite dell'art. 37ter del d.l. 21/2022 (poi convertito dalla L. 51/2022, pubblicata in G.U. 20/05/2022 n. 117) e, successivamente, per il tramite dell'art. 40 comma 3bis d.l. 50/2022 (inserito in sede di conversione con Legge 15/7/2022, n. 91, pubblicato in G.U. 15/07/2022, n. 164) – introduce la possibilità di utilizzo dei c.d. “fondi covid” per fare fronte ai rincari dell'energia elettrica per estendere l'anzidetta possibilità relativamente ai maggiori oneri del gas e delle spese energetiche rispetto all'anno 2019.

L'esercizio di tale facoltà impone che, in sede di utilizzo, venga fatto riferimento ai due presupposti normativi che consentono l'utilizzo dei c.d. “fondi covid” per fare fronte ai rincari, ossia la preliminare imputazione ed insufficienza di specifiche assegnazioni statali a dette finalità ed il confronto dei costi energetici tra gli esercizi (2022 e 2019).

Ne consegue che l'utilizzo di una diversa disposizione normativa e l'assenza di verifica dei relativi presupposti non consente di imputare i c.d. “fondi covid” non utilizzati alle predette esigenze ed impone che essi trovino specifico appostamento nel risultato di amministrazione vincolato.

Deliberazione n. 204/2022/PRSE - Comune di Cavallermaggiore (CN)

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nell'ambito dell'attività di controllo posta in essere ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riguardo alle relazioni sul rendiconto degli esercizi 2018, 2019 e 2020 redatte dall'Organo di revisione del Comune di Cavallermaggiore (CN), ha accertato diverse irregolarità contabili; in particolare: 1) per l'esercizio 2020 la non corretta quantificazione del FCDE; 2) una limitata capacità di riscossione nel triennio 2018-2020 soprattutto in conto residui; 3) il mancato accantonamento del fondo contenzioso in relazione al contenzioso tributario in materia di entrate proprie ICI/IMU; 4) il mancato rispetto dei termini di pagamento per gli esercizi 2018, 2019 e 2020.

Conseguentemente, la Sezione ha disposto che il Comune provveda alla riapprovazione, con deliberazione consiliare, del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l'esercizio 2020, al fine di ricalcolare correttamente il FCDE, modificando il relativo accantonamento nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 in termini maggiormente coerenti con quanto previsto dai principi contabili e che, qualora, a seguito di tale operazione, emerga un disavanzo di amministrazione di natura ordinaria al 31.12.2020, provveda ad applicare lo stesso nell'ambito del Bilancio di previsione 2022-2024 attraverso il ricorso al ripiano del disavanzo ordinario *ex art. 188 TUEL*, nella misura in cui lo stesso non possa essere eventualmente assorbito, in tutto o in parte, in sede di rendiconto 2021.

Infine, la Sezione ha invitato il Comune, per il futuro, fra l'altro, a verificare la durata dei piani di rateizzazione attualmente in essere in relazione al recupero delle entrate tributarie proprie (ICI/IMU) con riguardo alla corretta contabilizzazione sulla base di quanto previsto dal principio contabile di riferimento, nell'ambito del prossimo riaccertamento ordinario dei residui, nonché a valutare l'opportunità, anche con l'ausilio del proprio legale, ai sensi del principio contabile di riferimento, di prevedere, anche in via progressiva, un congruo accantonamento al fondo contenzioso in relazione ai giudizi tributari ancora pendenti, quantificato secondo la classificazione del rischio di soccombenza (probabile, possibile, remoto) che si rinviene nella giurisprudenza contabile consolidata in tale materia.

Deliberazione n. 225/2022/PRSE - Comune di Santo Stefano Roero (CN)

A fronte della deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 7 novembre 2022 con cui il Comune di Santo Stefano Roero ha dichiarato il dissesto finanziario e verificata la situazione finanziaria come consolidata a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021, che vede un disavanzo molto più significativo rispetto a quello determinato nell'ambito del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'Ente con provvedimento del Consiglio comunale n. 9 in data 29 giugno 2020 (euro -2.771.846,41 a fronte di -919.696,87), la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha preso atto di quanto deliberato dall'Ente e, considerato che la procedura di cui agli artt. 243-bis e ss. del Tuel, cioè la procedura del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, è, per definizione, alternativa a quella disciplinata dagli artt. 244 e ss. del Tuel concernente il dissesto finanziario, ha disposto la chiusura del procedimento relativo al Piano di riequilibrio adottato dall'Ente, per la quale si era già espressa la competente Commissione ministeriale con relazione pervenuta alla Sezione scrivente in data 18 luglio 2022, riservandosi ogni controllo di legge in relazione all'ulteriore fase così apertasi per il Comune.

Deliberazione n. 205/2022/PRSE - Comune di Roburent (CN)

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nell'ambito dell'attività di controllo posta in essere ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riguardo alle relazioni sul rendiconto degli esercizi 2019 e 2020 redatte dall'Organo di revisione del Comune di Roburent (CN), ha accertato diverse irregolarità contabili; in particolare: 1) il mancato reintegro della cassa vincolata nell'ambito dell'esercizio 2019; 2) il ricorso all'anticipazione di tesoreria per gli esercizi 2019 e 2020, seppur nei limiti consentiti dalla normativa e con integrale restituzione a fine esercizio; 3) il mancato recupero integrale della quota di disavanzo applicata al bilancio nell'esercizio 2020; 4) una situazione di squilibrio per l'esercizio 2019 (W1 euro 16.124,27, W2 euro -9.145,33, W3 -euro 241.728,90); 5) per gli esercizi 2019 e 2020 la violazione del parametro di deficitarietà Indicatore 12.4

(Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%; 6) il mancato rispetto dei termini di pagamento per gli esercizi 2019 e 2020.

Conseguentemente, la Sezione ha invitato il Comune, fra l'altro, a continuare nelle azioni programmate necessarie per completare il recupero del disavanzo che, anche nell'esercizio 2022, vede l'applicazione della quota di euro 29.972,76, come da deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 10.06.2022, nonché, per il futuro, e già a partire dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022, ad una maggiore attenzione e prudenza nell'individuazione delle voci eventualmente da non valorizzare ai fini del calcolo del FCDE, in modo da poter procedere alla predisposizione di un bilancio di previsione e gestionale che quantifichi correttamente tale fondo così da non fornire copertura a spese con entrate poco attendibili e con bassa possibilità di realizzo e incasso, e, infine, a realizzare tutte le azioni programmate allo scopo di un miglioramento complessivo della situazione finanziaria dell'Ente, monitorando attentamente l'andamento degli equilibri di bilancio e la criticità connessa al parametro di deficitarietà relativo alla sostenibilità del disavanzo, in modo da prevenire, per il futuro, ulteriori difficoltà che comporterebbero effetti significativi in considerazione anche delle piccole dimensioni dell'Ente.

Deliberazione n. 242/2022/PRSE - Comune di Castagnole delle Lanze (AT)

I residui attivi particolarmente vetusti, quand'anche vantati nei confronti di società interamente pubblica e in house, non possono costituire valido mezzo di copertura di obbligazioni passive immediatamente esigibili a carico dell'ente; inoltre l'articolo 14, comma 1, del T.U.S.P. assoggetta anche le società a partecipazione pubblica alle norme sul fallimento, la crisi di impresa e le altre procedure concorsuali, e perciò non vi può essere certezza del fatto che una siffatta società sia sempre in grado di adempiere per intero le obbligazioni pecuniarie che sulla stessa incombono, né il Comune creditore ha riferito circostanze di fatto che facciano ritenere imminente la pronta risoluzione della criticità, limitandosi a dichiarare di non considerare tali entrate tra quelle di dubbia esazione, in contrasto con quanto previsto sul punto dal principio contabile. Ne consegue che l'esclusione di tali crediti dal calcolo del FCDE viola altresì i postulati n. 5 ("veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità") e n. 9 ("prudenza") della contabilità armonizzata, in quanto provoca un'artificiosa sovrastima della quota disponibile del risultato di amministrazione.

Controllo su singoli atti di spesa (incarichi di studio, cerca e consulenza) e sui regolamenti adottati per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione

Deliberazione n. 46/2022/VSG - Comune di Grugliasco (TO)

La figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), quale individuata dall'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è prevista dalla norma nel solo ambito delle procedure "per l'affidamento di un appalto o di una concessione", ed è quindi configurabile solo per i contratti c.d. "passivi", da cui deriva una spesa per l'amministrazione. All'opposto, i contratti c.d. "attivi" da cui deriva un'entrata per l'ente pubblico, e tra cui rientrano quelli per la cessione di beni patrimoniali o partecipazioni societarie (anche attuativi dei piani di razionalizzazione previsti dagli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 175/2016), essendo esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici, non possono vedersi applicata la disciplina del RUP né, conseguentemente, quella riguardante il conferimento di appositi incarichi di supporto ad esso. Da ciò consegue che eventuali incarichi di assistenza al Responsabile del Procedimento, in una procedura di dismissione di partecipazioni societarie, non possono essere attribuiti nelle forme e modalità di cui all'art. 31, commi 8 e 11, D.Lgs. n. 50/2016, ma devono seguire la disciplina prevista dall'articolo 7, comma 6, del D. Lgs n. 165/2001, con i connessi obblighi di previa pubblicità della selezione a prescindere dall'ammontare del compenso.

Deliberazione n. 48/2022/REG - Comune di Alba (CN)

La partecipazione alla realizzazione di progetti quali quelli finanziati a livello europeo avviene nell'ambito di procedimenti che prevedono tempi di realizzazione non certo ristretti a tal punto da impedire l'esperimento di "procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione" improntate ad elementi di pubblicità essenziali; pertanto, se da un lato può considerarsi comprensibile la preoccupazione dell'ente di non incorrere in ritardi nell'attuazione di programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altri soggetti, ciò non può costituire un generico motivo per evitare l'espletamento di procedimenti aperti e competitivi di selezione del contraente, al fine del conferimento di incarichi di collaborazione. D'altra parte, l'urgenza di attuare un programma finanziato o cofinanziato dall'UE non può rendere lecita la violazione dei principi di libera concorrenza, che costituiscono un riconosciuto caposaldo dei Trattati istitutivi e sul funzionamento della UE. A differenza di quanto previsto in materia di contratti aventi ad oggetto prestazioni di servizi, la disciplina degli incarichi non prevede procedure differenziate a seconda dell'importo della prestazione: l'art. 7, comma 6-bis D.Lgs. n. 165/2001 impone di disciplinare e rendere pubbliche "procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione", senza alcun riferimento a soglie quantitative di importo del corrispettivo.

Attività consultiva ex art. 7 comma 8 della L. n. 131/2003

Deliberazione n. 27/2022/PAR

La funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti, disciplinata dall'art. 7, comma 8, della legge n.131 del 2003, è finalizzata a fornire pareri agli Enti territoriali limitatamente alla materia della contabilità pubblica. Il perimetro della materia "contabilità pubblica" è stato delimitato dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha escluso che vi potessero rientrare questioni interpretative inerenti alla disciplina della fase esecutiva dei contratti pubblici, soprattutto se riferite a fattispecie specifiche, in cui le scelte amministrative e gestionali sono riservate alla discrezionalità dell'ente. L'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, la cui interpretazione è oggetto della richiesta di parere, regola l'istituto dell'anticipazione del prezzo sul valore del contratto di appalto e, quindi, attiene alla fase esecutiva dei contratti pubblici; ne consegue che non possa essere oggetto di pronuncia da parte della magistratura contabile sia perché, in carenza di una connessione con norme di contenimento della spesa correlate a principi di coordinamento della finanza pubblica, esula dal perimetro della materia della contabilità pubblica, come delineato dalla giurisprudenza, sia perché vi sarebbe il rischio di interferenza con la giurisdizione ordinaria, deputata a decidere eventuali controversie *in subiecta materia*.

Deliberazione n. 33/2022/PAR

La funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti, disciplinata dall'art. 7, comma 8, della legge n.131 del 2003, è finalizzata a fornire pareri agli Enti territoriali su quesiti inerenti, in termini generali e astratti, all'interpretazione della normativa in tema di "contabilità pubblica".

D'altra parte, l'ausilio consultivo deve essere reso senza costituire, in concreto, un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali della Corte dei conti o di altra magistratura, dal momento che la funzione consultiva della Corte dei conti non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari.

La decisione in concreto circa la valenza da attribuire all'istruttoria compiuta dall'Ente - in ordine alla debenza o meno del versamento in misura forfetaria annuale degli oneri previsti dall'art. 86 comma 2 d.lgs. 267/2000, a favore di amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti - dalla quale risulti la sospensione di fatto, non formale, dell'Amministratore dalla attività, non può essere oggetto di attività consultiva della Corte dei Conti. Ciò sia per la specificità e concretezza della valutazione che si richiede di assumere, sia per la possibile interferenza che si manifesterebbe tra la funzione consultiva giuscontabile e la giurisdizione contenziosa ordinaria, deputata a decidere eventuali controversie *in subiecta materia*.

Deliberazione n. 34/2022/PAR

Non è consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissione di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, del compenso stabilito dagli artt. 13 e 14 L. 19 giugno 2019, n. 56, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all'art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Deliberazione n. 77/2022/PAR

La richiesta di parere è inammissibile in quanto l'oggetto del quesito concerne la disciplina del rimborso dell'imposta IMU e la sua correlazione con l'istituto civilistico dell'indebito arricchimento, e non è diretto ad interpretare disposizioni di coordinamento della finanza pubblica connesse alla disciplina dell'imposta comunale. Il quesito è quindi attinente alle materie tributaria e dell'ordinamento civile, e non a quella della contabilità pubblica.

Deliberazione n. 86/2022/PAR

È oggettivamente inammissibile, in quanto estraneo all'ambito della contabilità pubblica e attinente a un combinato disposto la cui interpretazione è pacificamente spettante al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il quesito volto a conoscere la possibilità, per un ente locale, di disporre una proroga ad un incarico dirigenziale conferito ex articolo 110 del D. Lgs n. 267/2000 oltre la scadenza del mandato del sindaco, mirando a stimolare, da parte della Sezione di controllo, un orientamento applicativo difforme dall'indirizzo nomofilattico sancito dal giudice in sede di legittimità.

Deliberazione n. 87/2022/PAR

Il quesito concerne la metodologia di calcolo per determinare la ripartizione delle spese del personale nell'ambito dei rapporti fra Comuni associati ed Unioni, al fine di definire la capacità assunzionale dell'ente medesimo.

Secondo i principi esposti nelle deliberazioni delle Sezioni Autonomie n. 20/SEZAUT/2018/QMIG e n. 4/SEZAUT/2021/QMIG, la spesa del personale riferibile alle Unioni obbligatorie di comuni si computa secondo il criterio del cumulo di cui all'art. 14 comma 31-quinquies D.L. n. 78/2010, mentre quella riferibile alle Unioni di Comuni facoltative viene ripartita seguendo il criterio del "ribaltamento pro quota" fondato sull'imputazione a ciascuno dei comuni associati della quota di spesa del personale riferibile all'Unione (cfr. deliberazione n. 8/2011/SEZAUT).

In materia di capacità assunzionali, agli enti comunali associati si applica il principio di sostenibilità finanziaria di cui all'art. 33 co. 2 D.L. 30 aprile 2019 n. 34 e relativo D.M. attuativo 17.03.2020, mentre alle Unioni di comuni troverà applicazione il principio del turn

over al 100% di cui all'art. 1, comma 229, legge 28 dicembre 2015 n. 208, oltre alla possibilità di assumere direttamente spazi assunzionali dai Comuni associati ai sensi dell'art. 32 comma 5 T.U.E.L.

Deliberazione n. 108/2022/PAR

L'ente locale, ai sensi dell'art. 149 *bis*, D.lgs. n. 152/2016, è obbligato a partecipare alla società *in house* alla quale l'Ente di governo d'ambito ha affidato direttamente la gestione del servizio idrico integrato.

Tale partecipazione comporta l'applicazione, nei confronti dell'ente pubblico partecipante, dell'art. 3 *bis*, comma 1 *bis*, ultimo periodo, D.L. n.138/2011, senza che lo stesso ente socio possa opporre generici impedimenti finanziari per sottrarsi agli adempimenti richiesti dalla legge.

Infatti, l'erogazione di servizi inerenti a un bene primario, quali sono le risorse idriche, non può essere condizionata da esigenze finanziarie del singolo ente locale, il quale deve agire nel rispetto del principio della programmazione, di cui al D.lgs. n.118/2011, allegato 4/1, trattandosi di spesa ampiamente prevedibile, e del principio stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 275/2016, secondo il quale *"E' la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa applicazione"*.

Deliberazione n. 109/2022/PAR

L'art. 180, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, modificando l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha attribuito al gestore della struttura ricettiva il ruolo di "responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno". La richiesta di parere volta a conoscere se quest'ultimo sia ancora tenuto alla presentazione del conto giudiziale, ovvero se tale adempimento possa considerarsi sostituito dalla presentazione della dichiarazione telematica prevista dal Decreto MEF 29 aprile 2022, deve essere ritenuta inammissibile in quanto presuppone che venga affrontata la questione della persistenza in capo al gestore della struttura recettiva della qualifica di "agente contabile", tema che non può essere trattato nell'esercizio della funzione consultiva ex art. 7, legge 5 giugno 2003, n. 131, in quanto determinerebbe il rischio di sovrapposizioni e interferenze con l'ambito di competenze proprio delle funzioni giurisdizionali della Corte.

Deliberazione n. 118/2022/PAR

A norma dell'art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016, la scelta di addivenire a negoziazione diretta con singolo acquirente, ai fini dell'alienazione di una partecipazione societaria, deve essere il risultato di un'approfondita e documentata valutazione, compiuta dall'organo competente, circa l'eccezionalità del caso concreto e, in ogni caso, la convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita; in ciò, esso dovrà tenere in debito conto il contesto economico, sociale e territoriale in cui opera la società di cui si tratta e, di conseguenza, anche della situazione di mercato attinente al relativo settore merceologico.

Deliberazione n. 120/2022/PAR

E' inammissibile la richiesta di parere relativa alla possibilità di sostegno finanziario a società in controllo pubblico in liquidazione - concernente fattispecie concreta già scrutinata dalla medesima Sezione in sede di controllo ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e suscettibile di nuova valutazione periodica - allorché la fattispecie sottoposta si caratterizzi per concretezza e specificità tale da non consentire di astrarre il quesito dal concreto fatto gestionale, determinando anche una interferenza concreta con la medesima funzione di controllo

Deliberazione n. 148/2022/PAR

Sussiste diversità ontologica tra la funzione consultiva disciplinata dall'articolo 7, comma 8, della L. n. 131/2003 e quella di controllo prevista dai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del T.U.S.P., la quale può esitare in un parere "in tutto o in parte negativo", peraltro superabile dall'amministrazione con onere di motivazione analitica e aggravata rispetto al deliberato originario. Ne consegue che lo stabilire se le deliberazioni che dispongano semplici aumenti di capitale rientrino o meno nel novero degli atti soggetti a controllo, ai sensi del nuovo articolo 5 T.U.S.P., appartiene funzionalmente alla Sezione regionale della Corte in sede di controllo e non alla medesima nell'esercizio dell'attività consultiva.

Collegio di controllo sulle spese elettorali sostenute dalle liste partecipanti alle elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con oltre 30.000 abitanti

In merito alla regolarità delle spese sostenute e delle fonti di finanziamento delle liste partecipanti alle elezioni per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale dei comuni con oltre 30.000 abitanti, il Collegio di controllo ha approvato:

- con la deliberazione n. 70 depositata in data 16 maggio 2022, il referto relativo ai controlli eseguiti sulle liste partecipanti alle elezioni nel comune di Novara;
- con la deliberazione n. 76 depositata in data 25 maggio 2022, il referto relativo ai controlli eseguiti sulle liste partecipanti alle elezioni nel comune di Nichelino;
- con la deliberazione n. 79 depositata in data 6 giugno 2022, il referto relativo ai controlli eseguiti sulle liste partecipanti alle elezioni nel comune di Pinerolo;
- con la deliberazione n. 81 depositata in data 15 giugno 2022, il referto relativo ai controlli eseguiti sulle liste partecipanti alle elezioni nel comune di Torino.

Tutti i referti si articolano in una parte generale, in cui sono trattate le questioni interpretative principali sulla normativa vigente (requisiti, anche temporali, di ammissibilità e rilevanze delle spese e delle fonti di finanziamento, modalità di rendicontazione, condotte sanzionate) e in una parte speciale contenente una sintesi delle osservazioni relative a ciascuna lista partecipante.

INDICE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO...	3
TABELLE E GRAFICI.....	19
RASSEGNA DELLE PRINCIPALI MASSIME TRATTE DALLE PRONUNCE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE.....	25